

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 25 ottobre 2023.

Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione «Val di Mazara», registrata come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto in particolare l'art. 53, par. 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, così come modificato dal regolamento (UE) 2021/2117, che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio in particolare l'art. 6 così come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/891 della Commissione del 1° aprile 2022 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento (CE) 138/2001 della Commissione del 24 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee L 23 del 25 gennaio 2001, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Val di Mazara»;

Vista la richiesta, presentata dal Consorzio di tutela dell'olio DOP Val di Mazara, di modifica temporanea dell'art. 6 relativo alle caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione ed in particolare dei parametri relativi all'acido linolenico e linoleico;

Vista la determina direttoriale della Regione Siciliana - Assessorato dell'agricoltura dello sviluppo della pesca mediterranea - UOS5.02 n. 169276 del 16 ottobre 2023 che ha ufficialmente riconosciuto la necessità per l'anno 2023 di non considerare i parametri relativi agli acidi linoleico e linolenico;

Considerato che dalle relazioni allegate al provvedimento della Regione Siciliana, emerge con chiarezza che l'andamento climatico 2023 è stato caratterizzato da medie termiche elevate e una diminuzione della piovosità, che ha determinato un forte anticipo della raccolta influenzando così la composizione degli acidi grassi quali l'acido linoleico e l'acido linolenico, con conseguente discostamento da quanto stabilito dal disciplinare di produzione in relazione a tali valori;

Considerato che il disciplinare di produzione all'art. 6 punto 1 prevede tra le caratteristiche al consumo anche i valori entro cui devono rientrare l'acido linoleico e linolenico e che se mantenuti impedirebbero la certificazione della quasi totalità del prodotto creando un grosso danno economico ai produttori;

Considerato che le modifiche apportate non influiscono sulle caratteristiche che definiscono l'olio extravergine «Val di Mazara» DOP, in quanto, dal punto di vista sensoriale tali variazioni non cambiano le percezioni organolettiche, i valori nutrizionali restano pressoché gli stessi, e che l'eliminazione dei parametri relativi all'acido linoleico e linolenico, oggetto della modifica non cambiano, sostanzialmente, gli elementi di tipicità della denominazione «Val di Mazara» DOP;


Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Val di Mazara» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6 comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Val di Mazara» attualmente vigente, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2001 è modificato come di seguito riportato:

«Art. 6. — 1. L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Val di Mazara» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:



colore: giallo oro con sfumature di verde intenso;
 odore: di fruttato e a volte anche di mandorla;
 sapore: fruttato, vellutato con retrogusto dolce;
 punteggio minimo al *panel test* $\geq 6,5$;
 acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 numero perossidi $\leq 11,00$ -K232 $\leq -2,10$ -K270 $\leq -0,15$ -Delta K $\leq 0,005$ ».

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Val di Mazara» è temporanea e ha validità per l'annata olivicola 2023.

Il presente decreto, recante la modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Val di Mazara», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 25 ottobre 2023

Il dirigente: CAFIERO

23A05978

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 ottobre 2023.

Modifica degli allegati al decreto 11 agosto 2023: «Fondo opere indifferibili 2023. Procedura ordinaria del secondo semestre».

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197 con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, per l'anno 2023;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187 dell'11 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 26 agosto 2023, n. 199 con il quale in attuazione dell'art. 1, comma 369, della legge 29 dicembre 2022,

n. 197, relativamente alla procedura ordinaria del secondo semestre 2023, sono stati approvati gli allegati 1, 2, 3 e 4, i quali contengono, rispettivamente, l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e degli interventi ricompresi in altri ambiti, per i quali si è proceduto all'assegnazione delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi oggetto della procedura di «riallineamento», in modalità semplificata ed ordinaria, per i quali si è proceduto all'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo, l'elenco degli interventi per quali è stata presentata richiesta di accesso al fondo ai sensi della lettera e), comma 375, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197 per i quali è stata fornita da parte dell'amministrazione finanziatrice attestazione riguardo il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed infine l'elenco degli interventi di cui alla lettera e), comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ammessi con riserva ai fini dell'attestazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto RGS n. 187/2023;

Visto l'art. 1, comma 2 del succitato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 187, ai sensi del quale, con riferimento agli interventi di cui al predetto allegato 4, le amministrazioni responsabili, entro e non oltre il 15 settembre 2023, devono attestare il rispetto dei requisiti previsti alla lettera e) del comma 375, art. 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 nonché gli elementi alla base della determinazione del fabbisogno emergente derivante dall'applicazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 febbraio 2023. Nel caso in cui i requisiti di cui alla succitata lettera e) non risultino attestati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da emanarsi entro il 30 settembre 2023, si provvede a dichiarare la mancata conferma dell'assegnazione;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prott. n. 217611, n. 217613 e n. 217615 del 16 agosto 2023, inviate alle amministrazioni statali finanziatrici dei sei interventi ricompresi nell'allegato 4 del menzionato decreto RGS n. 187 dell'11 agosto 2023, con le quali è stata richiesta l'attestazione dei requisiti previsti dal predetto art. 1, comma 2;

Viste le note prot. n. 1189 del 12 settembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale e prot. n. 5684 del 15 settembre 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, con le quali è stato fornito riscontro circa la sussistenza dei requisiti succitati per cinque interventi, rispettivamente due interventi del Comune di Campobasso (CUP D32I16000300001 e CUP D33B18000180001) e tre interventi del Comune di Monterotondo (CUP I91D17000050002, CUP I91D17000060002 e CUP I91D17000040002);

